

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI – UILCA

STATUTO

**Modificato dall'Esecutivo Nazionale del 26 marzo 2013
su delega del Consiglio Nazionale di
BOLOGNA 24 gennaio 2013**

INDICE

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI	Pagina 3
Titolo II - DELLA RAPPRESENTANZA AZIENDALE E SINDACALE	Pagina 6
Titolo III - DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI	Pagina 11
Titolo IV - DEGLI ORGANISMI REGIONALI	Pagina 15
Titolo V - DEGLI ORGANI NAZIONALI	Pagina 19
Titolo VI - NORME ELETTORALI	Pagina 25
Titolo VII - INCOMPATIBILITA'	Pagina 27
Titolo VIII - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Pagina 28
Titolo IX - NORME GENERALI	Pagina 29

Titolo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Scopi della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata al vertice di Nizza.

La UILCA ha come obiettivo la valorizzazione del lavoro, la salvaguardia, la difesa e la promozione degli interessi dei lavoratori rappresentati, definiti nell'ambito delle politiche generali della Unione Italiana del Lavoro; tende a conseguire la partecipazione dei lavoratori alla gestione, alla innovazione ed agli utili delle aziende attraverso il metodo e gli obiettivi della concertazione.

La UILCA persegue il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro promuove azioni positive, favorisce la presenza delle donne nella vita dell'organizzazione, favorisce l'integrazione dei popoli e l'integrazione sociale delle nuove generazioni, per realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, nella più completa autonomia di azione e di giudizio.

Art. 2 - Denominazione – Sede

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, in breve UILCA, con sede nazionale in Roma, aderisce alla Unione Italiana del Lavoro e, al fine di promuovere e sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i lavoratori e i sindacati dell'Europa degli altri Paesi, alla Uni Global Union.

Art. 3 - Compiti della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni ha il compito di tutelare e difendere gli interessi professionali, economici, sociali e morali ed i diritti dei lavoratori.

A tal fine la UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni tende a determinare norme contrattuali e comportamenti aziendali che consentano la piena soddisfazione delle esigenze sociali e professionali della categoria.

Per il raggiungimento delle finalità suddette, la UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni intende:

- a) promuovere e difendere il rispetto della dignità professionale e morale ed i diritti dei lavoratori;
- b) sviluppare un'organizzazione capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigere le iniziative e le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale, deciso dagli organi della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni;
- c) ottenere retribuzioni corrispondenti alle necessità ed alla dignità della persona, al contributo professionale e produttivo dei lavoratori, favorire la professionalità e migliorare le norme che regolano le condizioni di lavoro;
- d) elevare il livello culturale e professionale dei lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organizzando corsi di formazione professionale e sindacale, promuovendo iniziative per il tempo libero;
- e) tutelare ed assistere nelle forme idonee i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie in cui vengono a trovarsi nell'espletamento della loro attività lavorativa o nell'espletamento di funzioni di rappresentanza sindacale;
- f) curare i contatti con le organizzazioni sindacali degli altri Paesi ed in particolare con quelle facenti parte della UNI;
- g) promuovere la costituzione di fondi integrativi di pensione, mutue per l'assistenza agli iscritti in caso di disoccupazione, malattia o decesso, ad integrazione degli interventi degli enti pubblici;
- h) promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano i lavoratori al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di un'azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, l'unità dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- i) impegnarsi per la realizzazione di politiche di pari opportunità nel lavoro e nella società ed estendere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze attraverso un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti sociali negli organismi periferici e centrali dell'organizzazione;

j) sviluppare ogni utile iniziativa per la realizzazione di modelli di partecipazione che, prevedendo pari dignità fra capitale e lavoro, determinino sviluppo e progresso sociale.

Art. 4 - Adesione alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni

Possono essere iscritti alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, tutti i lavoratori che prestano la loro opera, coordinata, subordinata o parasubordinata, nell'area del credito, negli enti finanziari, negli enti ed aziende che esercitano l'attività di assicurazione e nelle attività produttive correlate, nelle concessionarie del servizio di riscossioni tributi, ivi compresi quelli di cui al D.L. n. 203 del 30/09/2005, nonché tutti i lavoratori aderenti ai Fondi di solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge riguardanti i lavoratori dei tre settori.

In presenza delle condizioni organizzative e politiche fissate dalla Unione Nazionale e dal presente Statuto per realizzare il rapporto associativo, le richieste di adesione alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni non possono essere soggette a vincoli discrezionali. L'eventuale rifiuto alla richiesta di adesione deve essere motivato, dalla struttura territoriale competente, comunicato agli interessati e in ogni caso deve essere preventivamente convalidato dall'Unione nazionale di categoria.

Art. 5 - Elettività delle cariche

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni si ispira ai principi della democrazia sindacale. Tutte le cariche di ogni ordine e grado sono elettive.

Tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

La carica di Segretario Generale, di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Titolo II

DELLA RAPPRESENTANZA AZIENDALE E SINDACALE

Art. 6 – Costituzione

La Rappresentanza Aziendale Sindacale, RSA (o SAS), è l'organismo di base della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni.

Essa riunisce nel proprio seno i lavoratori iscritti alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni appartenenti alla stessa unità produttiva od a più unità produttive omogenee.

Le RSA sono strumenti democratici fondamentali per l'azione di proselitismo e di autofinanziamento del sindacato.

Le RSA sono costituite in tutti i luoghi di lavoro ove ci siano iscritti alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni secondo le previsioni di legge che regolano la materia.

Art. 7 - Compiti della RSA (o SAS)

La RSA svolge i seguenti compiti:

a) provvede al proselitismo e al tesseramento della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni nei luoghi di lavoro;

b) rappresenta la UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, nell'ambito delle competenze contrattuali e di legge, nei rapporti con l'Azienda in raccordo con il Sindacato Territoriale e con le altre organizzazioni sindacali democratiche dell'unità produttiva;

c) diffonde tra gli associati le scelte di politica sindacale assunta dagli organismi territoriali e nazionali;

d) elegge i delegati al congresso del Sindacato Territoriale.

Art. 8 - Strutture delle RSA e compiti degli organismi

Sono organi della RSA:

- l'Assemblea degli iscritti: elegge il Consiglio di RSA;
- il Consiglio di RSA: è l'organo di direzione tra un congresso e quello successivo, elegge il/i Segretario/i;
- il/i Segretario/i: è l'organo esecutivo;

Gli organismi elettivi sono rinnovati ordinariamente ogni 4 anni.

In particolari condizioni, d'intesa con la struttura Territoriale, l'Assemblea degli iscritti può eleggere direttamente il Segretario.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio di RSA o della metà più uno degli iscritti.

Art. 9 - Compiti dei Coordinamenti di aziende a carattere Regionale e Nazionale

I compiti dei Coordinamenti RSA Regionali e Nazionali sono:

- favorire e promuovere, d'intesa con le strutture territoriali della UILCA, lo sviluppo e la nascita delle RSA;
- rappresentare la UILCA in azienda per quanto di competenza;
- predisporre e gestire, in uno con le strutture UILCA competenti, le vertenze aziendali con particolare riferimento alla contrattazione integrativa aziendale e/o regionale per le BCC;
- coordinare l'attività delle varie RSA al fine di dare alla presenza UILCA organicità e coerenza politica.

Art. 10 - Coordinamento delle RSA di aziende a carattere Regionale e Nazionale

Sono organismi del Coordinamento:

- il Congresso;
- l'Assemblea dei Segretari di tutte le RSA aziendali;
- il Consiglio di Coordinamento;
- il Comitato Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- il Segretario Responsabile;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso è formato dai Segretari di tutte le RSA aziendali (i Segretari rappresentano gli iscritti alle rispettive RSA con voto multiplo).

Il Congresso elegge il Consiglio di Coordinamento e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è composta dai Segretari delle RSA aziendali.

Il Consiglio di Coordinamento è l'organismo di direzione tra un Congresso e quello successivo;

Elegge il Segretario Responsabile, la Segreteria e il Tesoriere con votazioni distinte secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Comitato Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.

La Segreteria di Coordinamento è l'organo esecutivo che provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso, dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La Segreteria di Coordinamento Regionale opera in stretto collegamento con la Segreteria Regionale delegata a sovrintendere alla sua attività e in particolare all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi Regionali e Nazionali.

La Segreteria di Coordinamento Nazionale opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, delegata a sovrintendere alla sua attività e in particolare all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi Nazionali.

La composizione numerica della Segreteria, eletta dal Consiglio, è stabilita dal vigente Regolamento.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.

Gli organismi elettivi sono rinnovati ordinariamente ogni 4 anni.

Art. 11 - Compiti dei Coordinamenti di Gruppo

I compiti dei Coordinamenti di Gruppo sono:

- favorire e promuovere, d'intesa con le strutture nazionali della UILCA, lo sviluppo e la nascita della rappresentatività della UILCA in tutte le aziende del Gruppo;
- rappresentare la UILCA nel Gruppo;
- predisporre e gestire, in uno con le strutture UILCA competenti, le vertenze di competenza della trattativa di Gruppo;
- coordinare l'attività delle rappresentanze aziendali al fine di dare alla presenza UILCA organicità e coerenza politica.

Art. 12 - Coordinamenti di Gruppo

Sono organismi del Coordinamento di Gruppo:

- il Congresso;
- il Consiglio di Coordinamento di Gruppo;
- il Comitato Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- il Segretario Responsabile;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso è formato da tutti i Segretari degli Organi di Coordinamento (nel caso di Coordinamenti Regionali o Nazionali) e da tutti i Segretari RSA anche singoli (nel caso di strutture prive di Coordinamenti) che dispongono di tanti voti quanti sono gli iscritti da loro rappresentati.

Il Congresso elegge il Consiglio di Coordinamento di Gruppo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Coordinamento di Gruppo è l'organismo di direzione tra un Congresso e quello successivo; elegge il Segretario Responsabile del Gruppo, la Segreteria e il Tesoriere con votazioni distinte, secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Al Consiglio di Gruppo spetterà decidere su:

- la politica del Gruppo in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale;
- la composizione della delegazione trattante.

Il Comitato Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.

La Segreteria di Gruppo è l'organo esecutivo che provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La Segreteria di Coordinamento di Gruppo opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, delegata a sovrintendere alla sua attività e in particolare all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi nazionali.

La composizione numerica della Segreteria è stabilita dal vigente Regolamento.

La Segreteria di Gruppo deciderà di volta in volta, in raccordo con la Segreteria Nazionale, delegazioni trattanti ad hoc su specifiche materie.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.

Art. 13 - La Segreteria di Coordinamento di RSA Regionali e Nazionali e di Gruppo

La Segreteria di Coordinamento è l'organo esecutivo che provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso, dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La Segreteria di Coordinamento Nazionale e di Gruppo opera in stretto collegamento con la Segreteria Nazionale della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, delegata a sovrintendere alla sua attività e in particolare all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi Nazionali.

La Segreteria di Coordinamento Regionale opera in stretto collegamento con la Segreteria Regionale delegata a sovrintendere alla sua attività e in particolare all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi Regionali e Nazionali.

La composizione numerica della Segreteria, eletta dal Consiglio, è stabilita dal vigente Regolamento.

La Segreteria, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento di propri obiettivi, si avvale anche di membri del Consiglio.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

Il Tesoriere non può far parte della Segreteria di Coordinamento, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà il Presidente.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno della struttura sindacale.

Titolo III

DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI

Art. 16 - Sindacati Territoriali

Il Sindacato Territoriale, nell'ambito del proprio territorio, organizza gli iscritti alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, gestisce e controlla l'attività sindacale, la propaganda, le attività dei servizi ed il proselitismo sulle linee dei Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali.

Sono assimilate alle strutture Territoriali quelle strutture che appartengono a Camere Sindacali come da regolamento di attuazione allo Statuto UIL, punto 1.3, "Albo delle Camere Sindacali Territoriali (CST)"

Sono organismi del Sindacato Territoriale:

- 1) il Congresso Provinciale;
- 2) il Consiglio Territoriale;
- 3) l'Esecutivo (facoltativo);
- 4) la Segreteria;
- 5) il Segretario Responsabile;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 – Congresso

Il massimo organismo deliberante del Sindacato Territoriale è il Congresso Territoriale che ordinariamente avrà luogo in preparazione del Congresso Regionale, della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni e della Camera Sindacale Territoriale (C.S.T.).

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.

Partecipano al Congresso Territoriale i delegati nominati dalle assemblee congressuali aziendali in base al numero degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali.

Art. 18 - Compiti del Congresso

Il Congresso Territoriale:

- a) esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito delle linee di politica sindacale stabilite dalla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni e in relazione a quelle della Camera Sindacale, della Unione Regionale e della Confederazione;
- c) elegge il Consiglio Territoriale;
- d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) elegge i delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale;
- f) elegge i delegati al Congresso Regionale di Categoria.

Art. 19 - Partecipazione al Congresso Territoriale

Hanno diritto a partecipare al Congresso Territoriale:

- a) con diritto di voto: tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di base;
- b) senza diritto di voto: i componenti degli organi direttivi uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Per esercitare il diritto di voto al Congresso deve essere esibita la delega.

Art. 20 - Il Consiglio Territoriale

Il Consiglio del Sindacato Territoriale è l'organismo di direzione tra un congresso e quello successivo elegge con votazioni separate:

- il Segretario Responsabile;
- la Segreteria;
- il Tesoriere.

Determina l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Territoriale, da quello Regionale, da quello Nazionale e dal Congresso della Confederazione; amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci consuntivi e preventivi, decide l'esame disciplinare verso gli iscritti e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Territoriale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

La composizione del Consiglio è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 21 –L'Esecutivo Territoriale

L'Esecutivo Territoriale è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.

Art. 22 - Assemblea Territoriale

Ad iniziativa del Consiglio Territoriale può essere costituita l'Assemblea Territoriale, della quale fanno parte dirigenti delle strutture Territoriali e Aziendali del sindacato, secondo criteri stabiliti dai singoli Consiglio Territoriale.

Scopi dell' Assemblea Territoriale sono quelli di consultazione e di approfondimento delle linee di politica sindacale.

Art. 23 - Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale è l'organo esecutivo che provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La composizione della Segreteria Territoriale è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

Il Tesoriere non può far parte della Segreteria Territoriale, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 25 - Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà il Presidente.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Territoriale.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno della struttura sindacale Territoriale.

Titolo IV

DEGLI ORGANISMI REGIONALI

Art. 26 - Organismi Regionali

Sono organismi Regionali della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio;
- L'Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

Art. 27 - Il Congresso Regionale

Il massimo organo deliberante del sindacato Regionale è il Congresso Regionale che ordinariamente avrà luogo in preparazione del Congresso Nazionale della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni e delle Unioni Regionali.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.

Art. 28 - Compiti del Congresso

Il Congresso Regionale:

a) esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;

b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito delle linee di politica sindacale stabilite dalla UIL Credito, Esattorie e

Assicurazioni e in relazione a quelle della Unione Regionale e della Confederazione;

- c) elegge il Consiglio Regionale;
- d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) elegge il Collegio dei Probiviri;
- f) elegge i delegati al Congresso dell'Unione Regionale;
- g) elegge i delegati al Congresso Nazionale di Categoria.

Art. 29 - Partecipazione al Congresso Regionale

Hanno diritto a partecipare al Congresso Regionale:

- a) con diritto di voto: tutti i delegati regolarmente eletti nei Congressi Territoriali e, per i Congressi Accorpato, tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di base;
- b) senza diritto di voto: i componenti degli organismi Consigli Regionali uscenti ove non siano stati eletti delegati.
Per esercitare il diritto di voto al Congresso deve essere esibita la delega.

Art. 30 - Il Consiglio Regionale

Il Consiglio del Sindacato Regionale è l'organismo di direzione tra un Congresso e quello successivo ed elegge:

- il Segretario Generale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere.

Imposta l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Regionale, da quello Nazionale e dal Congresso della Confederazione; amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci consuntivi e preventivi; decide l'esame disciplinare verso gli iscritti e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Regionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza. La composizione del Comitato Direttivo è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 31 - L'Esecutivo Regionale

L'Esecutivo Regionale è l'organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.

Art. 32 - Assemblea Regionale

Ad iniziativa del Consiglio Regionale può essere costituita l'Assemblea Regionale, della quale fanno parte dirigenti delle strutture Regionali, Territoriali e Aziendali del sindacato, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Regionale stesso.

Scopi dell'Assemblea Regionale sono quelli di consultazione e di approfondimento delle linee di politica sindacale.

Art. 33 - Segreteria Regionale

La composizione della Segreteria Regionale è stabilita dal vigente Regolamento. La Segreteria viene eletta dal Consiglio ed è l'organismo esecutivo del sindacato Regionale e provvede:

- all'attuazione delle decisioni assunte dal congresso;
- al proselitismo;
- alla formazione;
- alle politiche di pari opportunità;
- ai rapporti con ABI Regionali;
- ai rapporti con le Federazioni BCC;
- ai rapporti con Regione e Consulta Regionale del Credito;
- ai rapporti con le province;

Nell'ipotesi di sovrapposizione fra Regione e Capoluogo, il Congresso Regionale accoglierà la delibera per l'unificazione del Territoriale.

Art. 34 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

Il Tesoriere non può far parte della Segreteria Regionale, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 35 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà il Presidente.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti controlla la regolarità delle registrazioni contabili.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno della struttura sindacale Regionale.

Art. 36 - Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà il Presidente.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza nell'ambito dell'intera regione per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari secondo le norme del presente Statuto e Regolamento nonché di quelli della UIL.

I Probiviri non possono ricoprire cariche all'interno della struttura sindacale Regionale.

Titolo V

DEGLI ORGANI NAZIONALI

Art. 37 – Organi Nazionali

Sono organi nazionali della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale di Categoria;
- c) l'Esecutivo Nazionale di Categoria;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) l'Assemblea Nazionale.

Art. 38 – Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni è il massimo organo deliberante della categoria ed imposta le linee direttive di politica sindacale per tutto il periodo di valenza congressuale, sceglie le strutture organizzative e decisionali dell'Unione; programma lo sviluppo organizzativo dell'Unione.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale;
- b) esaminare la situazione finanziaria dell'organizzazione;
- c) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;
- d) eleggere:
 - il Consiglio Nazionale;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;

- f) nominare i delegati al Congresso Nazionale della UIL;
- g) può inoltre eleggere l'Assemblea Nazionale.

Art. 39 - Il Congresso Nazionale: convocazione

Il Congresso Nazionale deve essere tenuto ordinariamente in preparazione del Congresso Nazionale della UIL ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai due terzi del Consiglio Nazionale di Categoria o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 40 - Il Congresso Nazionale: composizione

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti secondo il vigente Statuto e Regolamento.

Art. 41 - Il Congresso Nazionale: partecipazione

Il Congresso Nazionale è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i due terzi degli iscritti e in seconda convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli iscritti.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità fissate dal presente Statuto e dalle norme elettorali contenute nel Regolamento della UILCA e della UIL.

Art. 42 - Il Congresso Nazionale: nomina delle Commissioni

Il Congresso Nazionale è aperto da un componente del Consiglio Nazionale di Categoria delegato dalla Segreteria Nazionale ed indice subito le elezioni della Presidenza, delle altre cariche congressuali, della Commissione Verifica Poteri e della Commissione elettorale prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

Art. 43 - Il Consiglio Nazionale di Categoria

Il numero dei componenti il Consiglio Nazionale di Categoria è stabilito nel Regolamento d'Attuazione. I componenti del Consiglio Nazionale di Categoria sono eletti dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale di Categoria è l'organo di direzione politica ed organizzativa della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni tra il Congresso Nazionale ed il successivo.

I compiti del Consiglio Nazionale di Categoria sono:

- a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone data, luogo e modalità di svolgimento;
- b) proporre le linee di politica sindacale in conformità ai deliberati del Congresso Nazionale;
- c) vigilare sulla attività dell'organizzazione.

Elegge al suo interno:

1. il Segretario Generale;
2. la Segreteria Nazionale;
3. L'Esecutivo Nazionale;
4. il Tesoriere.

Il Consiglio Nazionale di Categoria ha facoltà di delegare all' Esecutivo Nazionale di Categoria, per casi particolari, propri adempimenti.

Art. 44 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale ha compiti di consultazione ed approfondimento delle linee di politica sindacale.

Art. 45 – Esecutivo Nazionale di Categoria

L'Esecutivo Nazionale di Categoria è l'organo di attuazione politica dei deliberati del Consiglio Nazionale di Categoria e risponde della sua attività al Consiglio Nazionale della UILCA.

L'Esecutivo Nazionale di Categoria è eletta dal Consiglio Nazionale di Categoria. Il numero dei componenti l'Esecutivo Nazionale è contenuto nel Regolamento d'Attuazione.

Sono suoi compiti particolari:

- a) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale di Categoria ed adottare i provvedimenti d'urgenza;

- c) vigilare sull'attività delle strutture dell'organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
 - d) amministrare il patrimonio sociale e approvare annualmente i bilanci e i rendiconti finanziari;
 - e) decidere l'esame disciplinare verso gli iscritti e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Nazionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza;
 - f) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
 - g) procedere alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati degli organi della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, delle norme del presente Statuto, nonché delle regole di corretta gestione amministrativa, nominando, se necessario, dei commissari per gli aspetti amministrativi.
- Ogni componente dell'Esecutivo Nazionale di Categoria ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso delle diverse strutture e prendere la parola.
I componenti della Esecutivo Nazionale di Categoria che non partecipano senza giustificato motivo per due riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Nazionale di Categoria.

Art. 46- Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni. Convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Nazionale di Categoria, dell'Esecutivo Nazionale di Categoria e della Segreteria Nazionale.

Art. 47 - Rappresentanza legale

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Segretario Generale.

Art. 48 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni; essa provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Nazionale di Categoria e dall'Esecutivo Nazionale di Categoria, dirige l'attività dell'Organizzazione e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza, mantiene i collegamenti con tutte le altre strutture della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni e con la Confederazione.

La Segreteria sottopone i problemi dell'organizzazione all'esame degli organi nazionali competenti.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero di Segretari deciso dal Consiglio Nazionale di Categoria.

Art. 49 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio, svolte sotto la diretta responsabilità della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni e di cui la medesima risponda in termini di competenze amministrative e contabili.

Il Tesoriere non può far parte della Segreteria Nazionale ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 50 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, di tre componenti effettivi e di tre supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale di Categoria. Di norma il Presidente partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale di Categoria.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Nazionale di Categoria la relazione del proprio operato a completamento della relazione finanziaria.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla situazione amministrativa e finanziaria della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni.

I Revisori non possono ricoprire cariche direttive all'interno della struttura nazionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento vigente.

Art. 51 - Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di un Presidente, cinque membri effettivi e tre supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale di Categoria.

Di norma il Presidente partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale di Categoria.

Il Collegio dei Probiviri è competente per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari secondo le norme del presente Statuto.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno della struttura sindacale Nazionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento vigente.

Titolo VI

NORME ELETTORALI

Art. 52 - Elezioni di I e II grado

Le elezioni si distinguono in: elezioni di primo grado, elezioni di secondo grado. Nelle elezioni di primo grado hanno diritto al voto tutti i lavoratori in possesso di tessera UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni ed in regola con il pagamento dei contributi.

Tutte le elezioni nelle quali il voto si esprime attraverso un delegato già eletto sono considerate di secondo grado.

Tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto UIL tempo per tempo vigente.

Art. 53 - Comitato Elettorale

Per ogni consultazione elettorale deve essere eletto un Comitato Elettorale. I componenti del suddetto Comitato Elettorale non possono essere candidati. Sono suoi compiti:

- stabilire le norme tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni elettorali emanate dal Comitato Centrale Confederale;
- stabilire il luogo e l'inizio della votazione, la durata delle operazioni, informandone tutti gli aventi diritto al voto;
- provvedere alla costituzione dei seggi, che dovranno essere muniti di un'urna che possa essere chiusa e sigillata;
- fornire ai seggi la lista degli aventi diritto al voto;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- certificare i risultati delle elezioni.

Nelle elezioni di secondo grado l'elettore per il ritiro della scheda elettorale dovrà esibire la propria delega vistata dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 54 – Candidati

Ogni iscritto può essere candidato alle elezioni delle cariche sindacali. La presentazione dei candidati non potrà essere accompagnata da mozioni di corrente, essendo vietato dallo Statuto Confederale.

Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti d'eleggibilità e garantisce l'applicazione delle norme dello Statuto.

Art. 55 - Presidente del seggio

Il Presidente del seggio apporrà sulla delega un segno convenzionale per attestare l'avvenuta votazione.

Parimenti segnerà a fianco del nominativo dell'elettore, nella lista in suo possesso, l'indicazione che l'elettore ha votato.

Art. 56 - Spoglio delle schede e risultati

Ultimata la votazione, in caso di voto segreto, il Comitato elettorale provvederà allo spoglio delle schede, redigerà verbale in tre copie, contenente i risultati dello scrutinio.

Una copia rimarrà presso la struttura interessata, una copia sarà trasmessa alla struttura competente della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni allegata al verbale del Congresso, la terza copia è di competenza del Comitato Elettorale che procederà alla certificazione dei candidati eletti.

Saranno dichiarati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti preferenziali, saranno eletti i candidati nell'ordine di anzianità d'iscrizione alla UIL.

Art. 57 – Ricorsi

Contro eventuali irregolarità e infrazioni che fossero commesse in sede d'elezione, ogni elettore potrà presentare ricorso scritto, entro il termine di cinque giorni dallo scrutinio, all'Esecutivo o Consiglio della struttura Territoriale o Nazionale interessata. In seconda istanza l'elettore potrà ricorrere all'Esecutivo della UIL, la quale decide in via inappellabile e a maggioranza di voti.

Titolo VII

INCOMPATIBILITA'

Art. 58 – Incompatibilità

a) Incompatibilità interne e funzionali

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi di piena autonomia della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo, all'interno della UILCA, a tutti i livelli, si applicano le norme previste in materia di incompatibilità interne e funzionali e di incompatibilità esterne, dal vigente Statuto della UIL.

Titolo VIII

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 59 - Rispetto delle norme statutarie

Tutti gli iscritti alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti a rispettare e a far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento vigente ed applicare le decisioni prese dai competenti organismi.

La mancata osservanza delle norme del presente Statuto è passibile di procedimento disciplinare secondo le norme contenute nel presente Statuto e Regolamento e nello Statuto e Regolamento UIL tempo per tempo vigenti.

Art. 60 - Provvedimenti disciplinari

L'iscritto alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni che commette infrazioni di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità delle mancanze, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione da eventuali cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e relative procedure sono contenute nello Statuto e nel Regolamento UIL tempo per tempo vigenti.

Art. 61 – Ricorsi

Le modalità per la presentazione, discussione ed esito dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari sono stabilite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Titolo IX

NORME GENERALI

Art. 62 – Cooptazioni

I Consigli Territoriali, Regionali, dei Coordinamenti Aziendali, Regionali, Nazionali e di Gruppo ed il Comitato Centrale della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni possono effettuare tra un Congresso e l'altro delle cooptazioni in misura non superiore ad un ottavo dei rispettivi componenti o di un dodicesimo qualora, a seguito degli accorpamenti, già aumentato del 20%.

Le cooptazioni debbono altresì essere decise a maggioranza dei quattro quinti. I dirigenti cooptati hanno diritto di voto.

Art. 63 – Convocazioni

Il Consiglio Territoriale e/o Regionale si riunisce di norma ogni tre mesi, su iniziativa della Segreteria competente o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio dei Coordinamenti di natura aziendale si riunisce ordinariamente una volta ogni anno e comunque in presenza di accordi aziendali di carattere rilevante e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso di Coordinamento di Gruppo tale possibilità è data anche qualora ne facciano richiesta i rappresentanti di almeno un terzo delle aziende componenti il Gruppo stesso.

L'Esecutivo Nazionale di Categoria si riunisce di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale di Categoria si riunisce ordinariamente una volta ogni anno o comunque su decisione dell'Esecutivo Nazionale di Categoria o della Segreteria Nazionale ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 64 - Rapporto d'impiego

L'elezione a componente di organi direttivi ed esecutivi non stabilisce di per sé rapporto d'impiego con l'organizzazione Sindacale.

Qualora per un componente di organismo a qualsiasi livello si determinasse, dopo la sua nomina, l'insorgere di un rapporto d'impiego con l'organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerebbe alla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a componente di organi direttivi od esecutivi.

Art. 65 - Stampa e comunicazione

L'organo ufficiale di stampa della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni è quello edito dalla Segreteria Nazionale.

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni ritiene la comunicazione, sia essa interna alla struttura che esterna alla organizzazione, un veicolo importante di diffusione delle proprie iniziative e delle proprie opinioni e strumento fondamentale per il corretto funzionamento dell'organizzazione ed il suo sviluppo. L'utilizzo efficiente ed efficace degli strumenti di comunicazione è la premessa per la corretta promozione della immagine pubblica della UILCA che può avvenire attraverso tutti gli strumenti anche mediatici.

Art. 66- Autonomia Amministrativa e Responsabilità

Le strutture e gli organi Territoriali, Regionali e i Coordinamenti Aziendali e di Gruppo, sono entità giuridicamente ed amministrativamente autonome che rispondono direttamente delle obbligazioni assunte di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente dai propri Segretari pro-tempore, su mandato delle rispettive Segreterie ove previsto. Gli organismi delle suddette strutture e le persone che li rappresentano sono responsabili delle obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

La Segreteria Nazionale UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, può disporre controlli di natura amministrativa su qualsiasi struttura dell'organizzazione per verificare l'esattezza dei bilanci e delle comunicazioni amministrative presentate, nonché sul patrimonio dell'Associazione.

Tali attività, come quella di predisporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore delle suddette strutture, costituiscono normale forma di assistenza propria della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 67 - Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dall'Esecutivo Nazionale di Categoria e ratificata dal Consiglio Nazionale di Categoria.

Gli iscritti, non in regola con il pagamento non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Art. 68 - Tesseramento e ripartizione quote associative – versamenti Centralizzati

La ripartizione delle quote e le modalità di versamento vengono decise dall'Esecutivo Nazionale di Categoria e ratificate dal Consiglio Nazionale di Categoria di norma ogni 3 anni.

I contributi sindacali degli iscritti, trattenuti dalle aziende, devono essere obbligatoriamente versati su depositi bancari o postali intestati alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni.

Art. 69 – Bilanci

Gli Organi Territoriali, Regionali e i Coordinamenti Aziendali e di Gruppo, sono tenuti ad approvare i bilanci consuntivi e preventivi annuali, così come previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 70 - Patrimonio Sociale

In relazione agli scopi dell'associazione la UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi di quanto previsto dalla L.460/97.

In particolare la UILCA si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Art. 71 - Gestioni straordinarie

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti dell'Esecutivo Nazionale di Categoria, allorché si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organismi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertare gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della C.S.T., dell'Unione Regionale, dell'Unione Nazionale, della Confederazione, capace di provocare disorientamento e disgregazione, danneggiando il prestigio dell'organizzazione;
- f) congresso convocato senza il rispetto delle norme statuarie.

La gestione straordinaria non può superare i sei mesi e, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo deve essere convocato il Congresso della struttura. La struttura Regionale, con le medesime modalità, può richiedere l'applicazione di quanto sopra previsto all'Esecutivo Nazionale di Categoria per le strutture di sua competenza.

Art. 72 - Interventi per la funzionalità degli organismi

In caso di mancato funzionamento degli organismi di ciascuna struttura, l'Esecutivo Nazionale di Categoria, accertata l'inadempienza, interviene convocando gli organismi inadempienti.

Art.73 - Onnicomprensività delle norme statuarie

Il presente Statuto e Regolamento di attuazione si applicano a tutte le strutture della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni che vi si uniformano, contenendo tutte le norme di riferimento del loro funzionamento e della loro autonomia gestionale.

Art. 74 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale ed eventuali proposte di modifica dovranno essere presentate entro il primo giorno dei lavori congressuali. Il Consiglio Nazionale di Categoria può deliberare le norme

di adeguamento che si rendano necessarie per adeguare lo Statuto a fatti o esigenze che modifichino il quadro dell'azione sindacale.

Il Consiglio Nazionale di Categoria può modificare il Regolamento Nazionale della categoria e predisporre i Regolamenti per lo svolgimento dei Congressi. L'Esecutivo Nazionale di Categoria, in caso di urgenza, può modificare il Regolamento Nazionale e tale modifica deve essere ratificata dal successivo Consiglio Nazionale di Categoria con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Art. 75 - Ambito dell'applicazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento di attuazione si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione della UIL.